



IL TRIBUNALE DI UDINE

2^ Sezione Civile

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri:

dott. Francesco Venier	Presidente
dott. Andrea Zuliani	Giudice
dott. Gianmarco Calienno	Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

letta il ricorso depositato in data 18/10/2019 con cui la società CGS s.p.a. -in persona del presidente del Consiglio di Amministrazione Maria Paula Pelizzaro e dell'Amministratore delegato Valter Muner- con sede legale in Tavagnacco (UD), via E.Fermi 108, fraz. Feletto Umberto, rapp e dif. dall'avv. Nicola Cannone chiede, ai sensi dell'art.161 6° comma LF, l'assegnazione del termine per il deposito del piano, della proposta e della documentazione o di altro strumento alternativo per la soluzione della crisi;

rilevato che la società ha presentato, tra gli altri, insieme al ricorso preliminare al concordato preventivo (firmato anche dal Presidente del CdA e dall'Amm. Delegato.):

- i bilanci degli esercizi 2016, 2017, 2018 con allegati di legge e verbali di approvazione;

- la visura camerale aggiornata dell'impresa;

- l'elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti;

- il verbale del consiglio di amministrazione di data 17/10/19 (scrittura privata semplice);

sentita la relazione del giudice incaricato di riferire e visto l'art. 161 L.Fall.;

ritenuta la competenza territoriale dell'intestato Tribunale in funzione della sede legale dell'impresa; rilevato che sussistono le condizioni volute dagli artt. 160 e 161 L.Fall., perché i bilanci mostrano la sussistenza sia del presupposto soggettivo/dimensionale che di quello oggettivo per l'ammissione alla procedura di concordato;



rilevato che la ricorrente ha chiesto un termine per il deposito di piano, proposta e documenti definitivi, che va fissato in 90 giorni dalla data di deposito del ricorso (vedi Cass. 29740/2018 secondo cui “Nel caso di presentazione della domanda di concordato con riserva, di cui all' art. 161, comma 6, l. fall ., come introdotto dall'art. 33 del d.l. 22 n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 , il termine che il giudice concede per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo, decorre dalla data di presentazione della detta domanda, non da quella dell'emissione del provvedimento con cui il giudice concede il termine, né dalla comunicazione di tale provvedimento da parte della cancelleria”), in considerazione, da un lato, dell’oggettiva complessità del settore in cui opera la società ricorrente (cantiere 3^a corsia autostrada A4; attuale gestione di altri appalti meglio specificati al paragrafo punto 2 del ricorso) e, dall’altro, degli ingenti oneri finanziari che gravano nell’immediato sulla società debitrice per la gestione dei cantieri con possibile compressione delle aspettative del ceto creditorio;

ritenuto, quanto al verbale dell’organo amministrativo redatto nelle forme della scrittura privata semplice, che il ricorso c.d. prenotativo non richieda che la determinazione dell’organo amministrativo sia assunta nelle forme di cui all’art.152 LF in conformità all’orientamento instaurato da Cass. 598/2017 (“...L'obbligo di sottoscrizione imposto al legale rappresentante della società, in caso di concordato con riserva e così applicando i requisiti dell'art. 152 l.fall., va riferito solo alla proposta, quale sarà depositata nel termine dato dal giudice, e non già all'istanza di accesso alla procedura...”) e confermato da Cass. [ord.] 20725/2017 (“...Se la domanda di concordato con riserva può essere sottoscritta anche dal solo difensore munito di procura rilasciata dal legale rappresentante della società, le formalità prescritte dall'art. 152 l. fall., devono essere rispettate solo al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della proposta...”);

ritenuto che vada disposta la nomina anticipata del commissario giudiziale che sorvegli l’andamento dell’attività nelle more della definizione di piano e proposta;

ritenuto, infine, quanto all’istanza di sospensione ex art.169 bis LF, che appare opportuno fissare, con separato decreto, udienza innanzi al Collegio per sentire le controparti;

P. Q. M.

visto l’art. 161, commi sesto e seguenti, L.Fall.;

assegna alla ricorrente il termine di 90 giorni dalla data di deposito del ricorso per il deposito di proposta concordataria, piano e documentazione del caso o di altro strumento di composizione della crisi;



dispone i seguenti obblighi informativi a carico della ricorrente e sotto la vigilanza del commissario giudiziale (rammentando che la loro violazione determina l'applicazione dell'art. 162, commi secondo e terzo L.Fall., che gli atti di straordinaria amministrazione necessitano di specifica autorizzazione e che il pagamento medio tempore di debiti concorsuali è possibile solo in caso di concordato in continuità aziendale - previa autorizzazione - nei casi previsti per legge ed in altri specifici casi collegati alla natura del rapporto fra prestazioni corrispettive ineseguite dedotte in contratti pendenti):

- sintetica relazione informativa sulla gestione (cassa, recupero crediti, cespiti in proprietà o in leasing, produzione, clienti, dipendenti), ogni 30 giorni dalla comunicazione del presente decreto;

- indicazione e documentazione delle attività già compiute o da compiersi per predisporre la proposta ed il piano (individuazione attestatore, incarico a periti, valutazione del merito creditizio di eventuali affittuari/acquirenti, circolarizzazione debiti e crediti, ecc.), ogni 30 giorni dalla comunicazione del presente decreto;

precisa che in ogni caso la ricorrente deve depositare in cancelleria con periodicità almeno mensile una separata situazione finanziaria aggiornata, destinata alla pubblicazione nei modi di legge;

nomina commissario giudiziale il dott. Andrea Bonfini con studio in Udine via de Rubeis n.19 (CF BNFNDR63E21L483X).

Udine, 24/10/19

Il Presidente

dott. Francesco Venier

